

ADEMPIMENTI

Le aliquote per l'anno 2016 della Gestione Separata Inps

di Luca Mambrin

Nella recente **circolare n. 13/2016** l'INPS ha reso noto le aliquote contributive da applicare per **l'anno 2016** agli iscritti alla Gestione Separata Inps; in particolare viene precisato che:

- l'art. 2, co. 57, della Legge n. 92/2012 ha disposto che, **per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata** di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/95, l'aliquota contributiva e di computo è elevata per **l'anno 2016 al 31%**. Tra i soggetti interessati sono compresi anche i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- per i soggetti già **pensionati** o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, **l'aliquota per il 2016, è stabilita al 24%**;
- l'art. 1 comma 744 della Legge di Stabilità 2014 aveva previsto già per l'anno 2014 una **differenziazione del trattamento previdenziale** per i soggetti iscritti solo alla Gestione separata bloccando l'incremento dell'aliquota previsto dalla Legge 92/2012 e fissandolo al **27,72% solo per i soggetti titolari di partita Iva**. Per i soggetti non titolari di partita Iva ed iscritti solo alla Gestione separata (quali ad esempio i **collaboratori coordinati e continuativi**, come i soci di società a responsabilità limitata che percepiscono compenso in qualità di amministratori, gli **associati in partecipazione con apporto di solo lavoro**, **lavoratori autonomi occasionali** che hanno superato la soglia dei 5.000 euro, i **venditori porta a porta** se i compensi percepiti nell'anno superano l'importo di euro 6.410,26...) viene invece confermato l'aumento dell'aliquota già previsto dalla Legge 92/2012, che per l'anno 2014 era stato fissato al 28,72%;
- un emendamento approvato dalla Camera in sede di conversione in legge del Decreto "Milleproroghe", D.L. 192/2014, aveva previsto che anche per il 2015 la misura dell'aliquota dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata INPS venisse **"bloccata" al 27% (+ 0,72%)** per i lavoratori autonomi non iscritti ad altra forma previdenziale titolari di partita IVA;
- l'art. 1 comma 203 della Legge n. 208/2015 **ha confermato** per i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale a fini Iva iscritti alla Gestione separata Inps e non che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati, **l'aliquota contributiva "bloccata" al 27% anche per l'anno 2016**;
- è confermata **l'ulteriore aliquota contributiva**, istituita dall'art. 59, comma 16 della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell'onere derivante dall'astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. **Tale aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,72%** (vedi messaggio n. 27090/2007).

Pertanto, le **aliquote** dovute per la contribuzione alla Gestione Separata **per l'anno 2016**, sono complessivamente fissate come segue:

Liberi professionisti	Aliquota 2016
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	27,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Collaboratori e figure assimilate	Aliquota 2016
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	31,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Tali aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento **del massimale di reddito che per l'anno 2016 è stato fissato ad euro 100.324**, mentre il reddito minimale per l'accredito contributivo ammonta ad euro 15.548.

La **circolare n. 13/2016** dell'Inps ricorda infine che come disposto dall'art 51 del Tuir le somme corrisposte entro il **12 del mese di gennaio** si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi a favore dei collaboratori di cui all'art. 50 comma 1 lett. c-bis, i cui compensi sono assimilati a redditi di lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno d'imposta 2015 (23,50% per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria e 30,72% per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria).